



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Roberto Tabbita	Presidente
Dott. Natale Longo	Consigliere
Dott. Massimo Agliocchi	Referendario
Dott. Cosmo Sciancalepore	Referendario relatore

Nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente a oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

Vista le deliberazioni delle SS.RR. in sede di controllo n.8/CONTR/2010 e n.54/CONTR/2010;

Vista la legge regionale n.1/2007 istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella regione Calabria;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n.21 del 28 settembre 2012, che ha insediato il Consiglio delle autonomie locali con decorrenza dal 1 ottobre 2012;

CONSIDERATO che il Consiglio Regionale delle Autonomie Locali ha trasmesso una richiesta di parere proposta dal Comune di Pizzo (VV);

VISTA l'ordinanza n.3/2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore

FATTO

Il Sindaco del Comune di Pizzo (VV), tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha richiesto a questa Sezione se è possibile rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe TARSU già deliberate per l'anno 2008 al momento della approvazione del relativo bilancio.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità della richiesta di parere avanzata Sindaco del Comune di Pizzo (VV), sia dal punto di vista soggettivo (legittimazione del soggetto richiedente), che da quello oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica e generalità ed astrattezza della questione posta).

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art.7, co.8, della legge 131/2003, è stata formulata dal Sindaco di un Comune tramite il Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo risulta necessario evidenziare quanto segue. L'art.7, co.8, della legge 131/2003 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"* (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Pizzo (VV) è da ritenersi ammissibile anche sul piano oggettivo.

2. Accertata l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere in argomento, nel merito, appare opportuno premettere che l'art.53, co.16, della legge 388/2000 (come sostituito dall'art.27, co.8, della legge 448/2001) stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disposizione è stata successivamente sostanzialmente confermata dall'art.1, co.169, della legge 296/2006 che ha, inoltre, specificato che le deliberazioni di tariffe e aliquote di tributi locali, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La normativa indicata può essere derogata nella sola ipotesi prevista dall'art.193, co.3, del D.Lgs. 267/2000 per effetto della modifica apportata dall'art.1, co.444, della legge 228/2012. In virtù di tale ultima disposizione, nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ciascun anno (data entro la quale l'organo consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, adotta i provvedimenti necessari).

Sulla specifica questione relativa alla possibilità per un Comune di deliberare variazioni della Tarsu dopo l'approvazione del bilancio di previsione non si può prescindere da quanto indicato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n.2/2011. In tale occasione è stato chiarito che non sono ammissibili variazioni della Tarsu dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Da tale conclusione non vi è ragione di discostarsi, salvo quanto previsto dal sopra riportato art.193, co.3, del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art.1, co.444, della legge 228/2012 in data successiva alla citata deliberazione delle Sezioni riunite.

3. Alla luce di quanto finora indicato, quindi, al quesito posto dal Comune di Pizzo non può che essere data risposta negativa. Non è infatti consentito rimodulare retroattivamente, in senso riduttivo, le tariffe Tarsu già deliberate per l'anno 2008 al momento della approvazione del relativo bilancio trattandosi di modifica che sarebbe approvata ben oltre il termine di approvazione dei bilanci degli esercizi interessati e il termine stabilito dall'art.1, co.444, della legge 228/2012 e non rivolta al ripristino degli equilibri di bilancio.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Calabria rende il parere richiesto nei termini sopra riportati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Calabria.

Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2014.

IL RELATORE

F.to (Dott. Cosmo Sciancalepore)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Roberto TABBITA)

Depositata in segreteria il 30 gennaio 2014

Il Direttore della segreteria

F.to dott.ssa Elena RUSSO